

**ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE
DELLA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA
RIFERITA AL REDDITO PROFESSIONALE
PRODOTTO NEL 2007
E PER IL PAGAMENTO
DEI RELATIVI CONTRIBUTI A SALDO
(ai sensi degli artt. 7, 10 e 11 del Regolamento dell'ENPAP)**

Mod. 2008 CONV.

Iscritti titolari di convenzione

Ai sensi all'Accordo Collettivo Nazionale sottoscritto il 9 febbraio 2005 ed entrato in vigore il 23 marzo 2005, nonché al successivo "Verbale di errata corrige" del 26 maggio 2005.

INFORMAZIONI RELATIVE AL MODELLO 2008 Conv.

Soggetti tenuti all'invio della dichiarazione	La comunicazione relativa ai redditi 2007 è dovuta dagli psicologi iscritti all'ente entro il 31/12/2007. In tal senso si fa riferimento alla data in cui è insorto l'obbligo di iscrizione e non a quella in cui è stata inviata la relativa domanda. La comunicazione deve essere trasmessa anche nel caso in cui non sia stata presentata la dichiarazione dei redditi ai fini fiscali o tale dichiarazione sia in perdita o negativa.
Termine e modalità per la presentazione	La comunicazione, in via telematica , deve essere inviata all'Ente entro il 1° settembre 2008, mentre il pagamento dei contributi deve essere comunque effettuato entro il 31 luglio 2008 (vedi paragrafo relativo) . Gli iscritti possono effettuare la comunicazione reddituale attraverso il sito dell'Ente www.enpap.it accedendo all'area riservata mediante il proprio numero di <i>matricola</i> e la <i>password</i> in tuo possesso. L'apposita funzionalità guiderà l'iscritto nella compilazione della dichiarazione, con una serie di controlli automatizzati che permetteranno di evitare eventuali errori di compilazione e/o di calcolo dei contributi . Inoltre al termine della procedura sarà possibile ottenere la ricevuta di avvenuta presentazione. Si ricorda che coloro che effettuano l'invio on line della comunicazione reddituale non devono trasmettere il modello cartaceo e viceversa. La comunicazione, in forma cartacea , deve essere inviata all'Ente entro il 31 luglio 2008 , a mezzo raccomandata semplice senza avviso di ricevimento. La comunicazione obbligatoria deve, in ogni caso, essere firmata dall'interessato. Si consiglia di conservare una fotocopia del modello compilato e degli eventuali allegati. Si raccomanda di effettuare la presentazione entro il termine anche se non sono dovuti versamenti contributivi a saldo o se gli stessi non vengano effettuati, come previsto, entro la stessa scadenza. In caso di morte dell'iscritto la comunicazione riferita all'anno del decesso deve essere presentata dagli eredi entro quattro mesi dalla scadenza, per i medesimi, per la presentazione della dichiarazione dei redditi.
Pagamento del saldo 2007	Il pagamento dei contributi deve avvenire, sia in caso di invio del modulo cartaceo, che dell'invio telematico, entro il 31 luglio 2008, con bonifico bancario. Le modalità sono contenute nell'apposito prospetto (in calce alle istruzioni).
Pagamento dei contributi "on line"	Oltre alla consueta modalità di versamento attraverso il bonifico bancario segnaliamo che i possessori della Carta ENPAP possono effettuare il <i>pagamento on-line dei contributi</i> accedendo all'area riservata del sito www.enpap.it .

Spedizione Mod.2008 (Redditi 2007) Telematica "on line"	Spedizione Mod.2008 (Redditi 2007) Cartaceo (Data del timbro postale)	Stato della comunicazione	Sanzione applicabile art. 11, comma 4 Regolamento ENPAP
Entro il 1° settembre 2008	Entro il 31 luglio 2008	Nei termini	-
Dal 2 settembre al 8 settembre 2008	Dal 1 agosto 2008 al 7 agosto 2008	Fuori termine entro 7 giorni	Sanzione di € 10,00
Dal 9 settembre al 30 novembre 2008	Dal 8 agosto 2008 al 29 ottobre 2008	Fuori termine entro 90 giorni	Sanzione di € 50,00
Dal 1° dicembre 2008	Dal 30 ottobre 2008	Fuori termine oltre 90 giorni	Sanzione di € 100,00

La sanzione per l'omesso o il tardivo invio della comunicazione annuale si applica anche nel caso in cui sia stato regolarmente effettuato, entro il termine stabilito, il relativo versamento a saldo.

Versamento del Saldo 2007 (In tutti i casi)	Stato del versamento	Interessi e sanzioni applicabili Art. 10 Regolamento ENPAP
Entro il 31 luglio 2008	Nei termini	-
Dal 1 agosto 2008 al 29 ottobre 2008	Fuori termine entro 90 giorni	Interessi pari allo 0,60% per ogni mese o frazione di mese di ritardo.
Dal 30 ottobre 2008	Fuori termine oltre 90 giorni	Interessi: 0,60% per ogni mese o frazione di mese di ritardo + sanzione pari al 10% del capitale non versato o versato in ritardo.

Per maggiori informazioni gli uffici dell'ente sono a disposizione degli iscritti nel seguente orario:

dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.30 –

lunedì, giovedì e venerdì dalle ore 14.30 alle ore 16.00

Numero verde (a ripartizione dei costi) 848-780503 -

Tel: 069774861 – Fax: 0697748651

Sito internet www.enpap.it

COMPILAZIONE DEI SINGOLI QUADRI

QUADRO A - DATI ANAGRAFICI

I dati relativi a tale quadro sono prestampati. Nel caso in cui l'iscritto debba segnalare eventuali variazioni dei propri dati anagrafici potrà darne separata segnalazione all'Ente.

QUADRO B - DATI REDDITUALI

Attività svolta nel 2007 in rapporto di convenzione ai sensi dell'Accordo Collettivo Nazionale 9/2/2005

Indicare l'importo dei corrispettivi percepiti nell'anno 2007 relativamente all'attività professionale svolta in forza di rapporto di convenzione regolato ai sensi dell'A.C.N. 9/2/2005. Nel caso in cui l'iscritto abbia percepito nel 2007 compensi derivanti da rapporti in convenzione con più strutture (purchè gli stessi regolati, esclusivamente, dal citato Accordo) indicare il totale dei compensi.

AVVERTENZA

Eventuali competenze percepita nell'anno 2007, a titolo di arretrati relativi a precedenti annualità, devono essere incluse nel reddito da convenzione dichiarato nella presente comunicazione. Gli importi in questione sono indicati, generalmente, nell'apposita sezione del modello CUD riferito allo stesso anno 2007.

Per una più puntuale verifica dei dati si suggerisce di allegare alla dichiarazione il Modello CUD 2008 (redditi 2007)

Attività svolta nel 2007 non in convenzione (se presente)

Indicare il **reddito netto professionale di lavoro autonomo** ed i relativi **corrispettivi lordi** (questi ultimi non necessariamente coincidenti con il Volume d'affari I.V.A.) prodotti nel periodo d'imposta 2007; tali importi sono di solito pari a quelli indicati, di norma, nei modelli fiscali (UNICO 2008, 730 2008, CUD 2008) o, in caso di attività prestata in più forme nel 2007, alla relativa somma.

La successiva tabella riepiloga i principali riferimenti ai modelli fiscali dai quali ricavare i dati reddituali da comunicare in base al tipo di attività prestata. Si raccomanda, in ogni caso, di considerare **ogni altro reddito derivante da attività libero professionale di psicologo a prescindere dal rigo e dal modello fiscale nel quale è stato riportato**.

Tipo di attività prestata dallo Psicologo	REDDITO NETTO Casella B1 del Mod. 2008 ord.		CORRISPETTIVI LORDI Casella B2 del Mod. 2008 ord.	
	Unico 2008	Descrizione	Unico 2008	Descrizione
Attività svolta con partita IVA	Rigo RE25 oppure, se non compilato, Rigo RE21	Totale reddito di lavoro autonomo	Rigo RE2	Compensi derivanti dall'attività professionale
Partecipazione in associazione professionale. Considerare solo la quota dell'attività di psicologo	RH14 del professionista	Reddito (o perdita) da partecipazione in associazioni tra professionisti	RE2 Dell'associazione	Estrarre dal lordo dell'associazione la quota spettante all'iscritto
Attività prestata in forma occasionale	RL15 Differenza tra Col. 1 e Col. 2	Compensi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente	RL15 Colonna 1	Compensi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente
Collaborazione coordinata e continuativa	Per questo tipo di attività il reddito netto ed i corrispettivi lordi (coincidenti tra loro) possono essere ricavati dal CUD 2008 rilasciato dal Datore di lavoro (Parte B - DATI FISCALI - punto 1) oppure dal quadro C del modello Unico 2008 o del 730 2008 (se presentati)			
Attività Intramoenia	Per questo tipo di attività il reddito netto ed i corrispettivi lordi (coincidenti tra loro) possono essere ricavati dal CUD 2008 rilasciato dal Datore di lavoro (Parte B - DATI FISCALI - punto 2) oppure dal quadro C del modello Unico 2008 o del 730 2008 (se presentati)			

AVVERTENZE IMPORTANTI PER LA COMPILAZIONE DEL QUADRO B

- Il **reddito netto ed i corrispettivi lordi** vanno sempre indicati nelle apposite caselle anche se i relativi importi coincidono tra loro (ad esempio nel caso di svolgimento esclusivo di collaborazioni coordinate e continuative o di attività intramoenia).
- Si ritiene utile precisare che le ritenute d'acconto applicate al professionista, in quanto semplice anticipazione dell'IRPEF da liquidare, non rappresentano un costo ai fini fiscali e, dunque, non vanno detratte dal reddito netto professionale.

CASELLA CORRISPETTIVI LORDI INFERIORI AL REDDITO NETTO

Si ricorda che nei corrispettivi lordi non vanno inclusi i seguenti importi:

- le fatture emesse da un iscritto nei confronti di un altro iscritto all'Ente nell'ambito di incarichi professionali volti al conseguimento di un risultato unitario, purchè il contributo integrativo sia stato applicato sull'intero corrispettivo dell'incarico unitario.
- l'importo per adeguamento ai parametri o agli studi di settore;
- le indennità di maternità erogate dall'ENPAP e percepite dalle iscritte nel 2007.

Nei suddetti casi l'iscritto è tenuto a comunicare l'importo dei corrispettivi lordi, al netto dei compensi che non concorrono a formare la base imponibile del contributo integrativo. Se ricorre una delle ipotesi illustrate e dunque i corrispettivi sono di importo inferiore al reddito, **dovrà essere data segnalazione barrando l'apposita casella del quadro B (corrispettivi inferiori al reddito netto)**

Si ricorda, inoltre, che:

- la maggiorazione e la base imponibile sono riferite esclusivamente ai corrispettivi relativi all'esercizio dell'attività professionale autonoma;
- il contributo integrativo non concorre alla formazione del reddito netto;
- la fattura emessa da studio associato deve evidenziare l'importo di maggiorazione riferito all'iscritto.

QUADRO C - CONTRIBUZIONE DOVUTA

Il presente quadro consente di determinare l'ammontare dei contributi dovuti per l'anno 2007. Si precisa che in caso di errore nella compilazione del quadro C non è necessario presentare un nuovo modello.

Si ricorda che le cifre decimali eventualmente risultanti dal calcolo dei singoli contributi soggettivi ed integrativi dovuti devono essere arrotondate all'euro superiore se il decimale è maggiore di 49 centesimi o all'euro inferiore se pari o al di sotto dei 49 centesimi.

Ad esempio: € 1.656,50 indicare 1.657,00 oppure € 1.656,49 indicare 1.656,00

Non deve essere invece arrotondato il totale da versare (casella C₆) se lo stesso, per effetto dell'acconto da detrarre, presenta cifre decimali.

CONTRIBUTO SOGGETTIVO – (Art. 3 del Regolamento di previdenza)

Il contributo soggettivo obbligatorio è pari ad una percentuale non inferiore al 10% del reddito professionale netto di lavoro autonomo); **da quest'anno l'iscritto può optare per un'aliquota pari al 10%, 14%, 16%, 18% e 20% del reddito netto.**

In ogni caso, il reddito netto su cui calcolare il contributo non può essere superiore al massimale previsto dall'art. 2, comma 18, della legge n. 335/95 e successive modificazioni **(per i redditi del 2007 tale massimale è pari a € 87.187,00).**

CONTRIBUTO INTEGRATIVO - (art. 4 del Regolamento di previdenza)

Il contributo integrativo obbligatorio è pari al 2% dei **corrispettivi lordi**, non necessariamente coincidenti con il volume d'affari ai fini I.V.A.

Frazionabilità del contributo soggettivo ed integrativo minimo - (Art. 5 del Regolamento di previdenza)

Per ogni anno solare in cui l'iscrizione all'Ente risulti di durata inferiore all'anno stesso - quindi se, ad esempio, l'iscrizione è avvenuta o cessata **nel corso** dell'anno 2007 - i contributi soggettivi ed integrativi annui minimi, pari rispettivamente a € 780,00 e € 60,00 sono ridotti a tanti dodicesimi quanti sono i periodi di trenta giorni compresi in ciascun periodo di iscrizione all'Ente. A tal fine si considerano periodi di trenta giorni anche le frazioni di tempo superiori a quindici giorni.

CONTRIBUTO DI MATERNITA' – (art. 30, comma 2, del Regolamento di previdenza)

Il contributo dell'anno **2007** per la copertura del fondo destinato ai trattamenti di maternità, **dovuto da ogni iscritto all'Ente**, è pari a € **120,00**.

Si ricorda che per gli iscritti titolari di convenzione, il contributo di maternità è comunque dovuto anche se sono stati percepiti esclusivamente redditi derivanti dalla stessa convenzione.

ACCONTO VERSATO PER L'ANNO 2007

Rappresenta l'eventuale versamento effettuato **direttamente dall'iscritto** a titolo di acconto per i contributi dell'anno 2007. Tale importo, se corrisposto, è evidenziato nella lista allegata dei versamenti.

MODALITA' DI CALCOLO DEI CONTRIBUTI SUI SINGOLI REDDITI E VERIFICA DELLE MISURE MINIME

Di seguito si forniscono le indicazioni per effettuare il calcolo dei contributi.

Per agevolare le operazioni di calcolo, a ciascun iscritto viene allegata una lista riepilogativa dei versamenti pervenuti nell'anno 2007 che contiene sia le somme riferite all'attività svolta in convenzione, sia i pagamenti effettuati direttamente dallo stesso iscritto.

1° FASE) - DETERMINAZIONE DEI CONTRIBUTI SUL REDDITO DA ATTIVITA' IN CONVENZIONE

Verificare che i versamenti pervenuti nel 2007 per effetto del rapporto di convenzione (vedasi lista allegata) siano idonei a coprire il **contributo integrativo pari al 2% calcolato sui compensi della stessa convenzione**.

- **Se i versamenti complessivi da convenzione superano il contributo integrativo dovuto:** l'importo residuo (dato dai versamenti da convenzione totali meno l'integrativo calcolato) rappresenta il **contributo soggettivo** versato, da accreditare ai fini del montante.
- **Se i versamenti complessivi da convenzione non superano il contributo integrativo dovuto:** il totale dei versamenti da convenzione è da considerarsi come contribuzione integrativa.

2° FASE) - DETERMINAZIONE DEI CONTRIBUTI SUL REDDITO DA ATTIVITA' NON IN CONVENZIONE

Se sono stati conseguiti ulteriori redditi professionali non derivanti dall'attività in convenzione l'iscritto deve versare sugli stessi la contribuzione soggettiva pari al 10% del reddito netto da libera professione (**ovvero optare per un'aliquota facoltativa pari al 14%, 16%, 18% e 20% del reddito netto**) e il contributo integrativo pari al 2% sui corrispettivi lordi da libera professione.

In ogni caso, il reddito netto su cui calcolare il contributo non può essere superiore al massimale previsto dall'art. 2, comma 18, della legge n. 335/95 e successive modificazioni (**per i redditi del 2007 tale massimale è pari a € 87.187,00**).


3° FASE) - VERIFICA DEL RISPETTO DELLA CONTRIBUZIONE MINIMA

Dopo aver calcolato quanto dovuto sui singoli redditi (da convenzione e, se presente, da libera professione non in convenzione), verificare che la somma dei rispettivi contributi soggettivi e integrativi raggiunga almeno la relativa misura minima dovuta vale a dire:

- € 780,00 per il soggettivo (o il minimo ridotto se ricorrono le condizioni di cui al quadro E);
- € 60,00 per il contributo integrativo; da quest'anno anche per coloro che hanno compiuto il 65° anno di età entro il 2007, il contributo integrativo minimo è pari a € 60,00.

Nel caso in cui non si raggiungano le predette misure minime, l'iscritto deve provvedere a versare quanto necessario per arrivare ai minimi stessi.

Per quanto sopra il procedimento di calcolo può essere così schematizzato:



Con analoghe modalità procedere al calcolo della contribuzione integrativa.

QUADRO D - VERSAMENTO FACOLTATIVO (Art. 1, comma 4 del Regolamento di previdenza)

Il presente quadro, **riservato ai soli iscritti che abbiano già compiuto il 65° anno di età entro il 31/12/2007**, consente a questi ultimi di avvalersi della facoltà di versamento del contributo soggettivo successivamente al compimento del 65° anno di età. **Dopo tale età, infatti, gli iscritti devono versare all'Ente la sola contribuzione integrativa e di maternità, con esonero integrale della contribuzione soggettiva il cui versamento può essere comunque effettuato facoltativamente.** Inoltre per l'anno in cui si compie il 65° anno di età la contribuzione soggettiva è calcolata in dodicesimi in base ai mesi intercorrenti tra il 1° gennaio e quello di compimento della predetta età.

QUADRO E - RIDUZIONE DEL CONTRIBUTO SOGGETTIVO MINIMO (Art. 3, commi 3, 3bis, 4, 5 e 5 bis del Regolamento di previdenza)

La fruizione delle riduzioni è **facoltativa**. Per averne titolo è **obbligatorio** barrare la casella riguardante la tipologia di cui si fa richiesta ed allegare la documentazione espressamente prevista ed indicata, a seconda dei casi, nel **quadro F**.

IMPORTANTE: anche se si richiede una delle riduzioni previste l'iscritto deve versare, quale contributo soggettivo, il **10%, 14%, 16%, 18% e 20%** sull'intero reddito netto conseguito, se la percentuale così applicata dà luogo ad un contributo di importo superiore al minimo, anche se ridotto.

A. La riduzione del contributo soggettivo minimo al 50% vale a dire da € 780,00 a € 390,00 può essere richiesta:

- da iscritti che abbiano svolto, **nel corso dell'anno 2007**, attività di lavoro dipendente anche in caso di rapporto di lavoro part-time. **Si precisa che i redditi fiscalmente assimilati a quelli di lavoro dipendente (es. collaborazioni coordinate e continuative) non possono dare titolo a tale tipologia di riduzione;**

Si precisa, altresì, che l'attività svolta in convenzione non rappresenta titolo idoneo per usufruire di tale riduzione.

- da iscritti che si siano trovati, **per almeno sei mesi nel corso dell'anno 2007**, nelle condizioni di inattività professionale dovuta a malattia, maternità o altre cause previste dalle norme vigenti. *Tale riduzione non è applicabile se l'inabilità è dovuta alla normale astensione per maternità, a meno che non si sia trattato di una gravidanza a rischio, per la quale quindi sia stato prescritto un periodo di inattività, e/o siano insorti problemi di salute alla madre e/o al nascituro per un periodo superiore ai sei mesi;*
- da iscritti che nel 2007 siano **già titolari di pensione erogata da altro Ente di gestione previdenziale obbligatoria**, purché abbiano già compiuto il cinquantasettesimo anno di età.

B. La riduzione del contributo soggettivo minimo ad un terzo vale a dire da € 780,00 a € 260,00 può essere richiesta – a partire dal 2007 - dall' iscritto all'ENPAP complessivamente da non oltre 3 anni che non abbia superato, per l'anno in cui si chiede tale riduzione, il 35° anno di età. Pertanto relativamente al 2007 la riduzione riguarda coloro che sono **nati non prima del 1/1/1972.**

C. La riduzione del contributo soggettivo minimo ad un quinto vale a dire da € 780,00 a € 156,00 può essere richiesta dagli iscritti che abbiano conseguito per l'intero anno 2007 un reddito netto di lavoro autonomo anche sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa, derivante dall'esercizio di attività professionale, inferiore a € 1.560,00.

QUADRO F - ALLEGATI

Con il modello di comunicazione devono essere obbligatoriamente trasmessi all'Ente gli allegati previsti nel caso in cui siano state richieste riduzioni di cui al quadro E vale a dire:

Per le tipologie di cui alla lettera A)

- copia del modello CUD o, in alternativa, stato di servizio riferiti all'anno 2007;
- certificato medico rilasciato dalla A.S.L. competente, ovvero medico convenzionato o documentazione riferita alle riduzioni richieste per gli altri casi previsti dalla normativa vigente.

Per coloro che effettuano la **dichiarazione telematica** i predetti allegati devono essere inviati all'ente entro il più breve tempo possibile e comunque non oltre il **15 settembre 2008** per consentire le necessarie verifiche in merito alla ricorrenza dei requisiti.

- La richiesta di riduzione formulata in qualità di pensionato di altro Ente previdenziale obbligatorio non necessita di allegati valendo la stessa richiesta quale autocertificazione di cui all'art. 46, lett. s del DPR 28/12/2000 n. 445.

Per le tipologie di riduzione di cui alle lettere B) e C) non è necessario allegare documentazione, trattandosi di condizioni verificabili in base ai dati in possesso dell'Enpap.

Tutte le richieste di riduzione sono opzioni annue non tacitamente rinnovate. **Pertanto la documentazione a corredo delle richieste stesse, ove prevista, deve essere sempre trasmessa anche se già inviata per l'anno precedente.**

QUADRO G - STATO DI FAMIGLIA

Il presente quadro è stato predisposto per autocertificare lo stato di famiglia alla data di compilazione del modello.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 (Testo unico sulla Privacy), si informa che i dati personali acquisiti dall'Ente verranno trattati, nel rispetto degli obblighi di correttezza, liceità, riservatezza e tutela dei diritti, per i fini istituzionali dell'Ente e secondo le finalità previste dalle Leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti dello stesso Ente.

Pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:

- *I dati forniti verranno trattati per finalità previdenziali;*
- *Il trattamento sarà effettuato anche con l'utilizzo di sistemi informatici e con l'ausilio di Società terze specificatamente individuate;*
- *Il conferimento dei dati è obbligatorio ai sensi dell'art. 11 del Regolamento per l'attuazione delle attività di previdenza (approvato con D.M. del 15/10/1997 - G.U. n. 255 del 31/10/1997) e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati comporta l'impossibilità da parte dell'Ente di poter acquisire gli elementi necessari per l'aggiornamento della posizione previdenziale;*
- *I dati non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di diffusione;*
- *In presenza di dati sensibili il relativo trattamento sarà effettuato unicamente per le operazioni indispensabili per il perseguimento delle finalità per le quali il trattamento è consentito.*

INFORMAZIONI BANCARIE PER IL PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI TRAMITE BONIFICO

Ricordiamo che gli iscritti titolari della Carta Enpap possono effettuare il versamento *on line* dei contributi accedendo alla propria area riservata del sito www.enpap.it

- L'istituto cassiere si avvale anche della rete delle Banche Popolari per i servizi di cassa rivolti agli iscritti all'ENPAP. Per tale motivo è stato riportato, in calce, l'elenco dettagliato delle Banche con le quali è stata attivata un'apposita convenzione per l'incasso dei contributi previdenziali alle medesime condizioni offerte dalla Banca Popolare di Sondrio.

I pagamenti effettuati presso una filiale della Banca Popolare di Sondrio, ovvero presso una delle Banche Popolari con le quali è stata stipulata la convenzione sono esenti da spese. Chi non è correntista di tali banche dovrà presentarsi con contanti, ovvero con assegno circolare o con assegno di c/c bancario d'importo pari al bonifico, intestato all'iscritto e girato dallo stesso.

- Deve essere effettuato **un bonifico per ogni iscritto** per l'importo corrispondente al **totale** dei contributi dovuti: non si possono versare cumulativamente i contributi dovuti da più iscritti.
- Sul bonifico deve essere sempre indicato, come **ordinante**, il **professionista** iscritto all'ENPAP, anche nel caso in cui in banca si rechi un suo incaricato. E' comunque necessario che l'incaricato stesso presenti allo sportello l'ordine di pagamento debitamente compilato dal professionista.
- Si raccomanda di attenersi scrupolosamente alle istruzioni fornite nel successivo prospetto contenente i dati per eseguire il bonifico bancario, prestando particolare attenzione all'indicazione della causale di versamento. Ciò consentirà all'Ente di effettuare l'automatica ed univoca attribuzione del versamento alla posizione dell'iscritto.**

DATI BANCARI PER IL VERSAMENTO DEL SALDO 2007

BENEFICIARIO	ENPAP – Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Psicologi					
	Codice Paese	Check Digit	CIN	ABI	CAB	N. Conto Corrente
IBAN	IT	02	Y	05696	03211	000077000X83
<i>Presso Banca Popolare di Sondrio – Sede di Roma</i>						
CAUSALE DEL VERSAMENTO: Codice Fiscale Iscritto _S07						
ORDINANTE: COGNOME E NOME DELL'ISCRITTO						

ELENCO DELLE BANCHE CON LE QUALI È STATA ATTIVATA LA CONVENZIONE PER L'INCASSO DEI CONTRIBUTI ALLE MEDESIME CONDIZIONI OFFERTE DALLA BANCA POPOLARE DI SONDRIO

<p>CASSA DI RISPARMIO DI PADOVA E ROVIGO</p> <p>BANCA POPOLARE DI PUGLIA E BASILICATA</p> <p>GRUPPO BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA</p> <ul style="list-style-type: none"> Banca Popolare dell'Emilia Romagna Banca CRV Cassa di Risparmio di Vignola Banca Popolare del Materano Banca Popolare di Aprilia Banca Popolare di Crotone Banca Popolare di Lanciano e Sulmona Banca Popolare di Ravenna Banca della Campania Cassa di Risparmio della provincia dell'Aquila Banco di Sardegna Banca di Sassari Eurobanca del Trentino 	<p>BANCA POPOLARE DI BERGAMO</p> <p>BANCA POPOLARE DI ANCONA</p> <p>BANCO POPOLARE</p> <ul style="list-style-type: none"> Banca Popolare di Verona - San Geminiano San Prospero Banca Popolare di Novara Credito Bergamasco Banca Popolare di Lodi Cassa di Risparmio di Lucca Pisa Livorno Banca Popolare di Crema Banca Popolare di Cremona Banca Popolare di Mantova Banca Caripe
--	--

Invitiamo a consultare il sito dell'Ente per verificare eventuali variazioni all'elenco delle Banche convenzionate.